

REGOLAMENTO (CEE) N. 702/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 25 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 339/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3861/91 avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 339/92, per la fornitura alla Lettonia di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 25 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 339/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 aprile 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 aprile 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 339/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lettoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

*Articolo 9*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Midland and East	25 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 25 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

[Regolamento (CEE) n. 702/92]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO III**FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lettone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV**Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lettone di Riga di una partita di 25 000 t :
arrivo tra il 29 e 30 aprile 1992.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Riga lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 2 aprile 1992, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.
